

BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO

Tra

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano, (di seguito denominata “Milano Serravalle”), C.F. e P.IVA 00772070157, con sede in Assago, via del Bosco Rinnovato n. 4/a, in persona del Direttore Generale Avv. Mario Martino

e

XXX con sede in Via (di seguito richiamata come “XXX”), C.F. e P. IVA , in persona di

PREMESSO

- che Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (già Anas S.p.A.) in forza della Convenzione Unica, sottoscritta in data 07.11.2007 e approvata con D.L. 08.04.2008 n. 59 convertito nella Legge 06.06.2008 n. 101;
- che l’art. 11, comma 5, del D.L. 29.12.2011, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14, ha disposto il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito denominato Ministero) delle funzioni di Amministrazione Concedente precedentemente attribuite ad ANAS S.p.A.;
- che Milano Serravalle è proprietaria dell’area individuata al mappale 33 del foglio 447 del Comune di Milano. Su parte di detta area, appositamente recintata, Milano Serravalle intende concedere in locazione lo spazio per il posizionamento di un cartello pubblicitario su un plinto già esistente;
- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato individuato il contraente che intende prendere il locazione l’area suddetta per ivi installare un impianto pubblicitario;
- che le premesse fanno parte integrante della presente scrittura.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Milano Serravalle concede in locazione a XXX -che accetta- la porzione di area sopra descritta e riportata nella planimetria allegata (All. 1) al fine di installare un impianto pubblicitario. L’impianto di cui trattasi dovrà essere installato su apposito plinto in cemento armato -già esistente- avente la lunghezza m.5, larghezza m. 3,5, profondità m. 1.

A seguito dell’aggiudicazione Milano Serravalle provvederà a consegnare, mediante stesura in contraddittorio di apposito verbale di consegna, l’area oggetto della concessione.

XXX con la sottoscrizione del presente atto dichiara che l'impianto pubblicitario che verrà installato rispetta la normativa in materia di sicurezza garantendo la staticità alle spinte del vento per quanto riguarda i montanti ed i plinti di fondazione, nonché del fissaggio dei pannelli pubblicitari al fine dell'eliminazione del rischio di ribaltamento dovuto al cosiddetto "effetto vela" liberando, sin da ora, Milano Serravalle, da qualsiasi responsabilità in merito ad ogni ed eventuale danno a cose e/o persone che dovesse derivare dalla caduta dei pannelli, dal cedimento dell'intera struttura o qualsiasi altro danno derivante dall'impianto di che trattasi.

XXX dichiara di essere in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e operative per ottenere le necessarie autorizzazioni dal comune di Milano per l'esercizio dell'impianto pubblicitario di che trattasi.

Art. 2

Entro la data della scadenza dell'efficacia del presente contratto XXX dovrà necessariamente provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto della locazione che dovranno pertanto essere restituiti a Milano Serravalle liberi da qualsiasi installazione pubblicitaria e si impegna ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto assumendosi ogni onere, contributo ed obbligo di qualsiasi natura che gravi sull'impianto.

Art. 3

In caso di incendio, le eventuali spese per le indennità e quanto dovuto, saranno a totale carico di XXX che ne sarà responsabile ai sensi di legge.

In relazione alla particolarità del posizionamento dell'area oggetto del atto XXX si impegna, al momento della sottoscrizione del contratto ad esibire polizza di assicurazione per R.C.T. e R.C.O. stipulata con Compagnia di Assicurazione di primaria.

I massimali non dovranno essere inferiori a quelli di seguito specificati:

R.C.T. - per sinistri	€ 5.000.000,00
- per persona	€ 5.000.000,00
- per danni a cose o animali	€ 5.000.000,00
R.C.O. - per sinistro	€ 2.000.000,00
- per persona lesa	€ 1.100.000,00

Le attrezzature, nonché i mezzi fissi e mobili (autocarri, autovetture, attrezzi d'uso, ponteggi, etc.) dovranno essere conformi alle norme di legge e, ove prescritto, dovranno essere assicurati a norma di legge.

Milano Serravalle resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra XXX e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in

alcun modo XXX dalle sue responsabilità nei confronti di Milano Serravalle, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni diretti e/o indiretti a cose o persone in relazione alla realizzazione delle opere e all'esercizio dei servizi.

Le garanzie devono prevedere necessariamente la copertura del rischio per lavori da effettuarsi in autostrada e/o strada in presenza di traffico.

Art. 4

Il presente contratto avrà la durata di anni _____ a far data dal ____/2014 sino alla data del ____ senza alcuna previsione di tacito rinnovo.

Art. 5

È fatto espresso divieto a XXX di cedere il presente contratto di locazione che non potrà neanche essere concesso in sublocazione in tutto o in parte.

Fatto salvo ogni ulteriore diritto di Milano Serravalle al risarcimento del danno.

Art. 6

La violazione degli obblighi di cui al presente contratto e/o l'annullamento di ciascun atto autorizzatorio delle autorità competenti comporterà la revoca del presente atto che verrà comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

XXX, a fronte della locazione di cui al presente atto si impegna a corrispondere a Milano Serravalle un corrispettivo annuo pari a complessivi € . . 000.00 (Euro ____/00) oltre IVA, mediante versamenti semestrali entro la data del e del di ogni anno mediante bonifico bancario presso l'istituto di credito d'appoggio di Milano Serravalle.

L'importo di cui sopra verrà annualmente aggiornato nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo accertato da quest'ultimo prendendo come periodo di partenza quello relativo al mese precedente alla data di sottoscrizione.

Gli importi di cui sopra saranno fatturati da Milano Serravalle a XXX e il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture emesse da Milano Serravalle dovranno essere intestate ed inviate a XXX con sede in, Via, C.F. e P.IVA

I pagamenti a favore di Milano Serravalle dovranno essere eseguiti mediante bonifico sul c/c bancario a ciò dedicato:

CODICE IBAN: IT63 J 03431 32650 000005440380

BANCA: Banca Carige Italia S.p.A.

Le persone delegate a operare suddetto c/c saranno:

- Avv. Marzio Agnoloni - C.F.: GNLMRZ41A03D612P
- Avv. Mario Martino – C.F.: MRTMVN55R09H224Y
- Dott.ssa Ester Sala – C.F.: SLASTR61B45E648S
- Dott. Marco Ballarini – C.F.: BLLMRC75L18E801C

Resta inteso che il c/c sopra identificato è dedicato a tutti flussi finanziari connessi al presente contratto.

Inoltre, in caso di modifica del conto corrente dedicato di cui al presente articolo, Milano Serravalle sarà obbligata a informare tempestivamente XXX, tramite comunicazione formale, del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti, sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.

Milano Serravalle con la sottoscrizione del contratto si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall'art. 3 della Legge n.136/2010.

Art. 9

Ciascuna Parte garantisce all'altra che ogni e qualsiasi dato ed informazione dalla stessa fornito sarà completo ed aggiornato e per tanto, assume ogni relativo e/o connesso onere ed obbligo.

Le informazioni ed i dati, in qualsiasi forma comunicati e/o forniti da una delle parti relativamente alle attività oggetto dell'accordo devono intendersi, in ogni caso, di proprietà della parte che li ha forniti, alla quale dovranno essere restituiti a semplice richiesta. Ciascuna parte si obbliga a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare una adeguata tutela della riservatezza delle informazioni ricevute dall'altra parte in relazione alle attività oggetto del presente accordo ed in particolare a:

- Non comunicare o divulgare in alcun modo tali informazioni a terzi salvo si renda necessario a fini dell'esecuzione del presente contratto;
- Limitare al proprio personale per il perseguimento dello scopo del presente accordo, la conoscenza delle suddette informazioni, rendendolo previamente edotto degli obblighi di riservatezza concernenti le stesse;

La violazione di uno solo dei recedenti punti, costituirà grave inadempimento ai sensi di legge.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente incarico, e successivamente nel prosieguo del medesimo,

saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla sottoscrizione e successiva gestione del presente incarico, nonché per tutti i conseguenti necessari adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra Milano Serravalle e il Ministero, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attività oggetto del presente rapporto. Le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto. Titolare del trattamento è Milano Serravalle.

Art. 11

XXX potrebbe ricevere o avere accesso a informazioni e/o documenti che Milano Serravalle considera riservati; tali informazioni e/o documenti potranno essere utilizzati da XXX solo per adempiere alle obbligazioni oggetto del presente atto e, in ogni caso, non potranno essere utilizzati per finalità estranee all'adempimento delle stesse. E' vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la cessazione degli effetti della presente convenzione.

XXX si impegna, altresì, a mantenere riservato e, pertanto, a non divulgare e/o rendere noti a terzi gli esiti dell'attività di cui alla presente convenzione nonché il materiale prodotto per Milano Serravalle e/o consegnato alla stessa ai sensi del presente atto, salvo espressa autorizzazione scritta.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, Tesla rimarrà responsabile nei confronti di Milano Serravalle, restando salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 12

XXX dichiara di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottati dalla Milano Serravalle pubblicati sul sito della stessa, e dichiarano altresì di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente convenzione.

XXX dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare –per il rapporto convenzionale in questione– situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi del punto 4.4 e 5.3 del Codice Etico.

L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.

XXX dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alle fattispecie di reato oggetto del D.Lgs. 231/01 e di non avere carichi pendenti in relazione alle stesse.

XXX si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a Milano Serravalle eventuali condanne definitive o eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Anche in tal caso la presente convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., con il conseguente obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali. La convenzione si intenderà risolta di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.

Art. 13

Tutte le spese del presente contratto, sottoscritto dalle Parti in tre originali, comprese le imposte di bollo e di registro, saranno a carico del locatario. La registrazione avverrà a cura di Milano Serravalle.

Art. 14

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, viene convenzionalmente attribuita competenza esclusiva al foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Assago, / / 2014

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

XXX